

# COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

### N. 23 del 31/05/2022

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITA' CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI VIGENTI DAL 01/01/2023.**

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di maggio alle ore 18:30, presso il Municipio Comunale in modalità mista, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco SINDACO FABIO ROSSI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	ROSSI FABIO	SI	
2	RAINERI UMBERTO	SI	
3	DAVINI ANDREA	SI	
4	MIGNONI ORESTE	SI	
5	LAUDICINA CHRISTIAN	SI	
6	CONTI JACOPO		SI
7	BARBIERI FRANCESCO	SI	
8	GARNIERI GIULIA	SI	
9	ALBERTONI ELISA		SI
10	PELLEGGRI ANGELO		SI

Presenti n. 7

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ROSELLA MOSTI.

Assessore Esterno:

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO:**  
**INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITA'  
CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI VIGENTI DAL 01/01/2023.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Entra il consigliere comunale Davini Andrea**

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Osservato altresì il contenuto di cui all'articolo 2 della Deliberazione citata al punto precedente, che si richiama di seguito:

*"Art. 2 – Disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti*  
*2.1 L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF.*

*2.2 L'Ente territorialmente competente almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare. In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal gestore, l'Ente territorialmente competente fornisce al gestore adeguata e motivata evidenza esplicitando le valutazioni compiute.*

*2.3 Il gestore che garantisce standard migliorativi e/o ulteriori è tenuto altresì ad adempiere, anche in relazione a tali standard, agli obblighi di registrazione di cui all'Articolo 56 e di comunicazione di cui all'Articolo 58 del TQRIF";*

Richiamato in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue:

*"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito";*

Rilevati altresì tutti gli obblighi posti dalla recente disposizione di ARERA citata in capo all'Ente Territorialmente Competente e valutato che le scelte compiute da quest'ultimo potranno avere impatto determinante all'interno della quantificazione dei costi efficienti individuati con MTR-2,

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 31/05/2022

con riferimento al periodo 2022-2025;

Considerato che la legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 228 (Milleproroghe), al comma 5- quinquies prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”* Mentre è rimasto invariato il termine del 31 marzo per l'individuazione dello Schema Regolatorio della Gestione del servizio rifiuti per il periodo 2022 - 2025;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*;

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

Rilevato che nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);

Visto anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*;

Considerato che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

Rilevato che l'articolo 29.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 disciplina che *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento”*;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta comunale, che come disposto dal D.Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 “[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]”;

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come “la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”;

Considerato quindi che solo la scelta tempestiva dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consentirebbe una valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023;

Valutato il livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità del gestore vigente e considerata la complessità di tempestivo adeguamento richiesto dall'Autorità con la ancor più stringente necessità di definirne il perimetro di costi entro e non oltre il 30 aprile 2022 per un periodo regolatorio non limitato alla singola annualità bensì esteso fino al 31.12.2025;

Considerate le potenziali criticità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi con livelli più avanzati, in special modo osservando che il testo è stato reso disponibile soltanto in data 21 gennaio;

Ritenuto per tutti i motivi esposti sopra di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, **individuando come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “livello qualitativo minimo”;**

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42 comma 2;

Con voti unanimi e favorevoli resi a norma di legge in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;
2. di dare atto che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all'interno del provvedimento di cui al punto precedente;
3. di incaricare gli uffici di competenza a trasmettere ai Gestori la presente deliberazione affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni con potenziali effetti già incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al precedente punto 1.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 31/05/2022

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere con separata ed unanime votazione favorevole resa a norma di legge in forma palese per alzata di mano,

**DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art.134, c.4 del D.L.VO 267/2000 e ss.mm. ed ii.

# COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 31/05/2022

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITA' CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI VIGENTI DAL 01/01/2023.

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

---

---

---

Cingia de' Botti, 27.05.2022

F.TO ANNA MANINI

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 31/05/2022**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
*F.to ROSSI FABIO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA*

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **08/06/2022** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 08/06/2022

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
*F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA*

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 08/06/2022

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
*DR.SSA MOSTI ROSELLA*

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **31/05/2022**.

Data: 18/06/2022

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
*F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **18/06/2022**.

Data: 18/06/2022

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
*F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA*

---